

REGOLAMENTO NAZIONALE K9 ITALIA

ENTE NAZIONALE PROFESSIONISTI CINOFILI PER LA SICUREZZA

TITOLO I ADESIONI A SOCIO E QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 1- Adesioni, requisiti generali

- 1) In conformità all'articolo 5 dello Statuto di K9 ITALIA – E.N.P.C.S., possono aderire all'associazione le persone fisiche che esercitano o possiedono le competenze necessarie per svolgere professionalmente l'attività di Conduttori Cinofili Antiesplosivo, Conduttori Cinofili Antidroga, Conduttori Cinofili per la ricerca di sostanze in ambito Forense, Conduttori Cinofili per la ricerca di sostanze in ambito aziendale utili al controllo e alla qualità di prodotti e servizi, Conduttori Cinofili di pattuglie impiegate nella sicurezza privata, Conduttori Cinofili impiegati nella ricerca, soccorso e protezione attraverso l'uso di apparecchiature a pilotaggio remoto terrestri e aeree, Conduttori Cinofili impiegati nelle operazioni di Salvataggio in Acqua, Conduttori Cinofili impiegati nelle operazioni di Protezione Civile, Conduttori Cinofili impiegati nelle Operazioni Speciali, Conduttori Cinofili impiegati nelle attività di Guardia Particolare Giurata, Conduttori Cinofili impiegati nelle attività di Investigazione Privata, Conduttori Cinofili impiegati nelle attività di Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria, Operatori di Pet & Technology®, Istruttori per Conduttori Cinofili impiegati nella Ricerca di Sostanze, Istruttori per Conduttori Cinofili impiegati in Pattuglie per la Sicurezza Privata e per Operazioni Speciali, Istruttori per Conduttori Cinofili che utilizzano apparecchiature a pilotaggio remoto terrestri e aeree, Istruttori per Operatori di Pet & Technology®, Formatori Cinofili per Sport, Utilità, Lavoro e Sicurezza.
- 2) Sono requisiti fondamentali per l'iscrizione in qualità di Socio il possesso di un insieme di conoscenze, abilità e competenze tecniche e professionali, nonché di un'esperienza professionale adeguata, acquisiti sia attraverso attività formativa e di aggiornamento sia nell'ambito dello svolgimento della professione.
- 3) Chi intende aderire a K9 ITALIA – E.N.P.C.S., condividendone i principi e gli scopi espressi nello Statuto dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo attraverso il modulo disponibile online sul sito dell'associazione corredato della documentazione richiesta nello Statuto.
- 4) Possono essere ammessi, in qualità di Soci Simpatizzanti, anche coloro che stanno frequentando un corso professionalizzante organizzato da K9 ITALIA – E.N.P.C.S. o da essa patrocinato o che siano stati ammessi a sostenere l'esame di verifica dei requisiti.

Articolo 2 – Requisiti etici e incompatibilità

- 1) Coloro che desiderano essere ammessi a Socio devono autocertificare di non avere in corso procedimenti penali, civili o amministrativi attinenti alla professione ai fini del rispetto del Codice Deontologico
- 2) Coloro che desiderano essere ammessi a Socio devono autocertificare di non essere stati espulsi da altre associazioni professionali o enti inerenti la professione e di non detenere cariche associative in altre associazioni della stessa categoria professionale.
- 3) Non possono essere ammessi a Socio coloro che sono stati espulsi da altre associazioni professionali ed enti di categoria per motivi deontologici.

Articolo 3 - Modalità di ammissione

- 1) Possono presentare domanda di ammissione tutti coloro che posseggono i seguenti requisiti ad ulteriore specificazione di quanto previsto nello Statuto:
 - a. Maggiore età
 - b. Cittadinanza italiana o di altro stato UE o se extracomunitari la residenza in Italia da almeno cinque anni
 - c. Diploma di scuola secondaria superiore
 - d. Uno dei seguenti requisiti aggiuntivi:
 - i. Frequenza di un corso professionalizzante per la professione scelta in regime di accreditamento europeo
 - ii. Attestato di Addestratore Cinofilo E.N.C.I. oltre alla comprovata esperienza in relazione al settore in cui è richiesta la certificazione o Corso integrativo organizzato o patrocinato da K9 ITALIA – E.N.P.C.S. che attesti le competenze specifiche al settore e superamento esame K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
 - iii. Frequenza con superamento esame corso professionalizzante K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
 - iv. Possesso di un curriculum formativo e professionale adeguato ai requisiti stabiliti dal Piano Nazionale Formativo K9 ITALIA – E.N.P.C.S. e superamento esame K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
 - v. Appartenenza alle Forze Armate o alle Forze di Polizia, anche in quiescenza, con incarichi relativi al settore cinofilo per la sicurezza
 - e. Di godere dei diritti civili e politici
 - f. Di non aver avuto condanne penali attinenti alla professione
- 2) La domanda di ammissione dovrà essere presentata seguendo le istruzioni fornite sul sito web di K9 ITALIA – E.N.P.C.S. unitamente a:
 - a. Modulo reperibile sul sito web dell'associazione compilato in ogni sua parte e firmato in originale
 - b. Copia documento di identità con scadenza posteriore ai sei mesi dalla data di invio
 - c. Copia della documentazione richiesta al comma 1 di questo articolo
 - d. Fototessera anche in formato elettronico
- 3) La domanda sarà esaminata dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento, e la decisione verrà presa a maggioranza dei membri presenti.
- 4) In caso di esito negativo, il candidato Socio può presentare ricorso, motivandolo adeguatamente, chiedendo una revisione al Consiglio Direttivo (che è obbligato a rispondere entro sessanta giorni) o rivolgendosi al Collegio dei Probiviri, che fornirà un parere vincolante al Consiglio Direttivo, il quale dovrà rispondere entro sessanta giorni.
- 5) In caso di esito positivo, il Consiglio Direttivo informerà il candidato Socio, richiedendo eventuali dati mancanti e il pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa, da saldare entro 30 giorni dalla richiesta. Entrambe le quote devono essere pagate integralmente e fanno riferimento all'anno solare, indipendentemente dalla data di ammissione.
- 6) L'iscrizione, indipendentemente dal mese in cui avviene, è valida solo per l'anno solare in corso, scadendo il 31 dicembre di ogni anno e rinnovandosi automaticamente con il pagamento delle quote nei tempi stabiliti.
- 7) Se la documentazione richiesta o il pagamento delle quote non vengono inviati alla Segreteria entro trenta giorni dalla richiesta, la domanda di ammissione sarà considerata automaticamente decaduta e non più valida. In tal caso, sarà possibile ripresentare la domanda seguendo l'intero iter dall'inizio.
- 8) L'ammissione a K9 ITALIA – E.N.P.C.S. implica per il socio l'impegno a rispettare lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Deontologico e le Delibere Assembleari.
- 9) L'ammissione a K9 ITALIA – E.N.P.C.S. comporta anche l'iscrizione al Registro italiano dei professionisti cinofili per la sicurezza, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.

Articolo 4 - Riepilogo delle modalità di ammissione

REQUISITI GENERALI	REQUISITO SPECIFICO	CHI PUO' ACCEDERE	ISCRIZIONE K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
a. Maggiore età b. Cittadinanza italiana o di altro stato UE o se extracomunitari la residenza in Italia da almeno cinque anni c. Diploma di scuola secondaria superiore d. Godere dei diritti civili e politici e. Non aver avuto condanne penali attinenti alla professione	Frequenza di un corso professionalizzante per la specializzazione scelta in regime di accreditamento europeo	Corsi per le professioni cinofile di interesse K9 ITALIA – E.N.P.C.S., finanziati da FSE, corsi regionali professionalizzanti o diciture assimilabile.	Diretta
	Appartenenti, anche in quiescenza, alle Forze Armate o alle Forze di Polizia	Curriculum che attesti la comprovata esperienza, nelle Forze Armate o di Polizia; in relazione al settore cinofilo della sicurezza in cui è richiesta la certificazione	Diretta
	Attestato di Addestratore Cinofilo E.N.C.I.	Curriculum che attesti la comprovata esperienza in relazione al settore cinofilo della sicurezza in cui è richiesta la certificazione o Corso integrativo organizzato o patrocinato da K9 ITALIA – E.N.P.C.S. che attesti le competenze specifiche al settore e superamento esame K9 ITALIA – E.N.P.C.S.	Previo completamento del corso e superamento esame K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
	Aver frequentato un corso professionalizzante K9 ITALIA – E.N.P.C.S.	Chi ha preso parte ad un corso organizzato o patrocinato da K9 ITALIA – E.N.P.C.S.	Previo completamento del corso e superamento esame K9 ITALIA – E.N.P.C.S.
	Possesso di un curriculum formativo e professionale adeguato ai requisiti stabiliti dal Piano Nazionale Formativo K9 ITALIA – E.N.P.C.S.	Chi secondo le specifiche della Commissione tecnico-scientifica e formazione abbia formazione e/o esperienze documentabili.	Previo superamento esame K9 ITALIA – E.N.P.C.S.

Articolo 5 - Rilascio della tessera

- 1) I Soci hanno diritto a una tessera di riconoscimento, che viene concessa in uso, e deve essere utilizzata in conformità ai requisiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti.
- 2) La tessera associativa certifica l'effettiva qualifica di Socio ed è indispensabile per partecipare e votare durante le assemblee.
- 3) Sulla tessera sono riportati i dati anagrafici del Socio, la foto, il numero della tessera, la tipologia di Socio, il numero di iscrizione al Registro e la qualifica o le qualifiche per cui si è iscritti.
- 4) In genere, la tessera è digitale, ma il Consiglio Direttivo può decidere di adottare tessere fisiche.
- 5) La tessera priva di indicazioni relative alla validità annuale non è considerata valida e non può essere esibita durante lo svolgimento delle attività professionali.

Articolo 6 - Iscrizioni e trasferimenti nelle sedi territoriali

- 1) I Soci vengono iscritti negli elenchi della Regione in cui sono residenti o domiciliati. Qualora il socio volesse iscriversi in una Regione diversa dove esercita abitualmente la professione, dovrà inviare richiesta alla Segreteria.
- 2) E' possibile iscriversi in una sola regione
- 3) Il Socio appartiene alla sede territoriale della regione di iscrizione

Articolo 7 - Tipologie di quote

- 1) La quota associativa è l'importo che i Soci devono versare annualmente, rispettando i termini previsti dall'art. 8 del presente Regolamento. È composta da una quota sociale, destinata a supportare la vita associativa, e una quota servizi, utilizzata per i servizi obbligatori destinati ai Soci.
- 2) La quota di iscrizione è l'importo che i Soci devono versare al momento dell'accettazione della domanda di ammissione.
- 3) La mora per ritardato pagamento è l'importo aggiuntivo richiesto ai Soci che non adempiono al pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti.

Articolo 8 - Quota associativa e quota di iscrizione

- 1) Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva l'importo della quota di iscrizione e della quota associativa annuale, oltre ai servizi ai soci in essa compresi. Qualora l'importo delle quote non venga discusso entro il 31 ottobre, si intendono riconfermate le quote dell'anno in corso.
- 2) I soci sono tenuti a versare entro il 31 gennaio di ogni anno la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
- 3) Il socio che versi la quota associativa annuale oltre il 31 gennaio, è soggetto al pagamento di una mora aggiuntiva di importo stabilito annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. Non è comunque possibile versare la quota associativa oltre il termine ultimo del 31 marzo.
- 4) Il socio che non versa la quota associativa entro il termine del 31 marzo viene considerato decaduto per morosità.
- 5) Il socio decaduto per morosità non può più essere ammesso a socio e perde l'iscrizione al Registro Italiano dei professionisti cinofili per la sicurezza.
- 6) Il Consiglio Direttivo può proporre e deliberare facilitazioni, riduzioni e diversificazioni rispetto alla quota associativa annuale e alla quota di iscrizione stabilita ogni qual volta che queste risultino utili allo sviluppo di K9 ITALIA – E.N.P.C.S. In ogni caso le quote e i contributi associativi versati sono personali, non trasmissibili, non restituibili, non scorponabili e non rivalutabili.

Articolo 9 - Reiscrizioni e rinnovi

- 1) Il Socio che non desidera rinnovare la sua iscrizione per l'anno successivo deve comunicare obbligatoriamente la sua volontà di dimettersi entro il 31 ottobre di ogni anno, tramite PEC o raccomandata. Il Socio dimissionario può richiedere la reiscrizione all'associazione presentando domanda entro due anni dalla data di decadenza o dimissioni, sempre che permangano i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento. La domanda sarà esaminata dal Consiglio Direttivo e seguirà l'iter previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.
- 2) Il Socio decaduto per morosità non potrà presentare richiesta di nuova iscrizione.